

L'ALIBI DELL'IMPUTATO MASSIMO PISANO

Dalle motivazioni della sentenza di revisione

L'imputato Massimo Pisano ha riferito che alle ore 10,00 circa del 4.8.1993, dovendo recarsi al catasto per espletare le pratiche "Trappetti" e "Monari" uscì dall'Istituto Superiore di Polizia, ma ufficialmente solo per fare i duplicati di 4 chiavi della palestra. Prima di uscire, Massimo Pisano chiese al collega Fusini, che gli rispose negativamente, di accompagnarlo (cfr. int. 26.8.1993, ore 13,50; ud. 27.10.1994, faldone II, vol. 12): è di elementare evidenza che se l'imputato avesse avuto un qualsivoglia ruolo di compartecipazione nell'esecuzione del delitto, di certo non avrebbe effettuato tale invito. Secondo i testi esaminati nel giudizio di cognizione, invece, più esattamente l'orario di uscita e di reingresso dell'imputato Massimo Pisano si colloca tra le 10,30 e le 11,30. Nel giudizio di cognizione l'orario di uscita è stato indicato nelle ore 10,00 solo perché riferito dallo stesso imputato (cfr. sentenza di condanna primo grado, fol. 86) nell'interrogatorio del 26.8.93 (uscita ore 10,10 e rientro ore 11,10), mentre i testimoni hanno concordemente indicato l'orario di(uscita in 10,30 e quello di rientro in 11,30.

All'Alibi di Pisano la corte d'Appello di Perugia riconosce ed elenca un'infinità di riscontri (NDR). Ma l'elemento di maggior peso è indubbiamente questo che segue:

I tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta, sita in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM) alla luce della deposizione del geometra dell'A.N.A.S. Franco Giammattei, sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43

La circostanza relativa all'interruzione stradale sulla Flaminia non può considerarsi di per sé nuova, perché la difesa dell'imputato fu autorizzata dalla Corte d'Assise a richiedere all'ANAS effettiva conferma dei tempi e luoghi dei lavori stradali intervenuti sulla via Flaminia dopo il G.R.A. e prima del bivio per Riano.

La relativa documentazione fu prodotta ed acquisita al foglio 105 del fascicolo della Corte d'Assise d'Appello di Roma (v.si all.to 104 della richiesta di revisione) ed il ritardo della produzione consentì comunque ai Giudici di primo grado di circoscrivere in 40 minuti il tempo occorrente per andare e tornare dall'Istituto Superiore di Polizia fino a casa dell'Agresta, periodo temporale che non è più mutato nelle successive sentenze.

L'esperimento giudiziale sul percorso fu compiuto il 4 agosto '94 dai Marescialli Giannini e Melillo, verbalizzanti delle indagini di Polizia Giudiziaria: dal risultato dell'esperimento scaturisce una velocità media di km/h 77, 333 (km 23,2 in 18 minuti).

Nel tragitto più breve, quello che fu effettivamente percorso tra l'Istituto Superiore di Polizia e via Matteotti, 10 in Riano, vi sono 12 incroci regolati da semafori (5 tra l'Istituto Superiore di Polizia e corso Francia e 7 tra corso Francia e l'inizio della Flaminia, con un limite di velocità massima su quest'ultima consolare di 70 km) e nel tragitto a ritroso ve ne sono addirittura 14.

La difesa dell'imputato ha sottoposto a questa Corte di merito un esperimento stragiudiziale compiuto il 3 agosto 1994 da un cronista de "La Repubblica", Massimo Lugli, in compagnia del suo collega-fotografo, Massimo Zampetti, i quali effettuarono una sosta di meno di 20 minuti sotto casa dell'Agresta per fare ritorno in via Guido Reni, all'esterno dell'Istituto Superiore di Polizia, da cui si erano mossi alle ore 10,30.

Secondo tale "esperimento" i tempi di percorrenza andrebbero calcolati in oltre 45 minuti, senza tenere conto dei tempi di entrata e uscita dall'Istituto Superiore di Polizia e quelli del parcheggio sotto casa dell'Agresta, ove i cronisti semplicemente stazionarono (vds. all.to 106 richiesta revis.).

Al riguardo, non potendo utilizzare quale mezzo di prova l'esperimento effettuato dal giornalista, la Corte ha ammesso l'esame del teste Giammattei Franco, geometra dell'A.N.A.S., mai esaminato nel giudizio di cognizione, capo-cantoniere e sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43, il quale ha riferito che nel 1990 iniziarono dei lavori sul raccordo stradale della strada Flaminia e che alla data del 4.8.1993 i lavori stradali erano in corso, rallentando notevolmente il traffico sul tratto autostradale dal km 13,400 al km. 15,500-16.

Il teste ha riferito che i lavori di rifacimento di questa arteria stradale impegnarono svariati Km della strada per circa 4 anni.

In particolare il Giammattei ha riferito che *"il traffico scorreva in maniera anomala"* (f. 19), e che *"dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori"*, con l'ulteriore conseguenza, in ordine al tempo di percorrenza del tratto stradale oggetto dei detti lavori, che *"occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km"*.

Anche la strada alternativa per raggiungere Riano, (attraverso la Tiberina e, quindi, la Rianese), non avrebbe consentito di poter by-passare il tratto interessato dai lavori, essendo emerso anche topograficamente (*vedi cartina all. D, prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 4.12.2000, consultata dal geometra Giammattei durante l'esame dibattimentale*) che lo svincolo per la Tiberina era successivo al tratto interessato ai lavori di quel periodo, trovandosi all'altezza di Prima Porta.

A domanda del P.G., il Giammattei ha precisato che *"alla data del 3 agosto 1994 i lavori non erano ancora cessati"*.

E' di tutta evidenza, secondo la comune esperienza, che i lavori effettuati su percorsi autostradali, mano a mano che vengono parzialmente ultimati, vanno a ridurre, consequenzialmente, il residuo tratto interessato dai lavori stessi e, quindi, il rallentamento dovuto all'incanalamento a traffico alternato, per cui l'esperimento giudiziale effettuato in data 3 agosto 1994, sui tempi di percorrenza tra l'Istituto

Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM), non fu effettuato nelle medesime condizioni esistenti alla data del 4 agosto 1993.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto che *“l'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 cod. proc. pen. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle medesime condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale”* (Cass. pen., 2^a sez., n. 2380, ud. 27.1.1995, dep. 9.3.1995, imp. Amico, Ced 200979), dal quale la Corte non intende discostarsi, deve ritenersi inattendibile e fuorviante, ai fini del presente processo, l'esperimento giudiziale effettuato dai verbalizzanti Giannini e Melillo, sui tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM), da cui scaturì una velocità media di km/h 77, 333 (km 23,2 in 18 minuti) in un tratto in cui all'andata vi sono 12 incroci regolati da semafori (5 tra l'Istituto Superiore di Polizia e corso Francia e 7 tra corso Francia e l'inizio della Flaminia, con un limite di velocità massima su quest'ultima consolare di 70 km) e nel tragitto a ritroso vi sono ben 14 semafori.

Alla luce delle nuove prove acquisite, soltanto un'illogica forzatura degli atti, disancorata dalle risultanze processuali, consentirebbe di poter ipotizzare, così come avvenuto nel giudizio di cognizione, un tempo di percorrenza pari a soli 18 minuti, dall'abitazione di Silvana Agresta, sita in via Matteotti 10 di Riano (RM), all'Istituto Superiore di Polizia in via G. Reni di Roma, dovendosi quantificare il predetto tempo di percorrenza almeno in 25-30 minuti, sulla scorta della precisa deposizione del geometra dell'ANAS Giammattei, nonché della presenza di ben 12 incroci regolati da semafori all'andata e da 14 semafori al ritorno.